



Decisione/0978/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4826/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4826/TFNSVE/2025-2026, 4826 - Ricorso proposto dalla società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) contro la società A.S.D. CALCIO FOSSALUNGA (matr.780158) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori PANZIERA MAURO (matricola 4177214), VERONESE NICOLA (matricola 4177280) e FAVARO DAVIDE (matricola 5318418)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410) ha proposto ricorso din-nanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. CAL-CIO FOSSALUNGA (matr.780158), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di forma-zione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori MAURO PANZIERA (matricola 4177214), per euro 24,00, NICOLA VERONESE (matricola 4177280), per euro 62,00, e DAVIDE FAVARO (matricola 5318418), per euro 129,00.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni alle-gate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



Il premio è stato quantificato in complessivi euro 215,00 (duecentoquindici/00), come dalle medesime, rispettive, attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. CALCIO FOSSALUNGA (matr.780158) tenuta alla corresponsione, in favore della società CALCIO ISTRANA 1964 ASD (matricola 64410), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori MAURO PANZIERA (matricola 4177214), per euro 24,00, NICOLA VERONESE (matricola 4177280), per euro 62,00, e DAVIDE FAVARO (matricola 5318418), nella misura complessiva di euro 215,00 (duecentoquindici/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai